

## CONVENZIONE SULLA QUALITÀ

concernente

**lo sviluppo della qualità ai sensi dell'art. 58a LAMal**

tra

**H+ Gli Ospedali Svizzeri, Lorrainestrasse 4a, 3013 Berna**

(di seguito denominati «associazione dei fornitori di prestazioni»)

e

**la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)**  
*casella postale 4358, 6002 Lucerna*

**l'Assicurazione Invalidità (AI)**  
rappresentata  
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)  
*Effingerstrasse 20, 3003 Berna*

**l'Assicurazione militare (AM)**  
rappresentata dalla  
Suva; divisione assicurazione militare,  
*Laupenstrasse 11, 3008 Berna*

(di seguito denominati «assicuratori»)

(In seguito denominati congiuntamente parti contraenti)

*Fa stato la versione in lingua tedesca*

## **Preambolo**

Con la presente convenzione, in conformità con gli obiettivi della revisione di legge *LAMal*. *Rafforzamento della qualità e dell'economicità*, s'intende rafforzare il carattere vincolante di misure di qualità e creare trasparenza per quanto riguarda l'attuazione, con la collaborazione tra le parti contraenti.

### **1 Scopo**

- 1.1 Con la presente convenzione e nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge previste da LAINF, LAM e LAI, le parti contraenti disciplinano l'attuazione conforme allo spirito dei contenuti delle convenzioni sulla qualità definiti dal legislatore nell'art. 58a cpv. 2 della LAMal, ovvero:
  - a. le misurazioni della qualità;
  - b. le misure di sviluppo della qualità;
  - c. la collaborazione fra le parti contraenti per la definizione di misure di miglioramento;
  - d. la verifica del rispetto delle misure di miglioramento;
  - e. la pubblicazione delle misurazioni della qualità e delle misure di miglioramento;
  - f. le sanzioni in caso di violazione della convenzione;
  - g. la redazione di un rapporto annuale sullo stato di sviluppo della qualità.
- 1.2 In considerazione delle prescrizioni federali (nello specifico: art. 58, 58a LAMal, art. 77 OAMal, art. 53 cpv. 2 e art. 54 LAINF, art. 67 cpv. 1 OAINF e art. 70c cpv. 1 OAINF, art. 22 cpv. 2 e art. 25 LAM e art. 9a OAM, nonché art. 26bis LAI) relative ai requisiti di qualità, le parti contraenti concordano quanto segue.
- 1.3 La presente convenzione corrisponde sostanzialmente nei contenuti alla Convenzione sulla qualità stipulata tra H+, curafutura e santésuisse ai sensi dell'art. 58a LAMal del 20.12.2023, tiene tuttavia in considerazione le specifiche disposizioni di legge previste da LAINF, LAM e LAI.
- 1.4 Qualora in futuro dovesse essere effettuato un adeguamento della presente convenzione, potrebbero essere concordati ulteriori requisiti di qualità specifici in ambito AINF/AM/AI. Questi eventuali requisiti aggiuntivi devono essere conciliabili con i requisiti di qualità LAMal, le prescrizioni del Consiglio federale, gli obiettivi di qualità del Consiglio federale e le raccomandazioni della Commissione federale per la qualità (CFQ).

### **2 Campo d'applicazione**

- 2.1 La presente convenzione sulla qualità è vincolante per gli ospedali ai sensi dell'art. 25 cpv.2 lett. h LAMal in combinazione con gli artt. 39 e 49a LAMal, l'art. 68 OAINF, l'art. 11 cpv. 1 OAM, l'art. 14 della LAI e l'art. 26bis cpv. 1 LAI. La presente convenzione si applica pure ai fornitori di prestazioni ai sensi dell'art. 35 LAMal, che forniscono prestazioni LAMal negli ospedali.
- 2.2 Non appena saranno disponibili convenzioni sulla qualità ai sensi dell'art. 58a LAMal nel settore ambulatoriale degli studi medici, le parti contraenti verificheranno se riprendere i requisiti di qualità nella presente convenzione.
- 2.3 Con riserva della validità della Convenzione sulla qualità ai sensi dell'art. 58a LAMal, conformemente al punto 1.3 della presente convenzione, la Convenzione sulla qualità è vincolante per:
  - a. tutti i fornitori di prestazioni ai sensi del punto 2.1 della presente convenzione. Ciò vale indipendentemente dall'affiliazione all'associazione.
  - b. tutti gli assicuratori contro gli infortuni associati alla Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM), nonché l'assicurazione militare e l'assicurazione invalidità.
- 2.4 Ulteriori accordi relativi alla qualità tra gli assicuratori e i fornitori di servizi continuano a essere possibili. Questi potranno contenere anche requisiti di qualità aggiuntivi. Non si possono applicare requisiti inferiori alle prescrizioni contenute nella presente convenzione sulla qualità. Restano riservate le disposizioni previste dall'art. 56 cpv. 1 LAINF, dall'art. 26 cpv. 1 LAM e dall'art. 27 LAI.

### **3 Parti integranti della Convenzione**

3.1 I seguenti allegati sono parti integranti della convenzione:

**Allegato 1:** Mansioni degli ospedali e delle cliniche per l'attuazione della Convenzione sulla qualità ai sensi dell'art. 58a LAMal

**Allegato 2:** Campi d'azione con requisiti minimi, misurazioni della qualità e attuazione degli obiettivi del Consiglio federale per lo sviluppo della qualità

**Allegato 3:** Regolamentazione della collaborazione tra le parti contraenti

**Allegato 4:** Glossario

3.2 I requisiti posti alla Convenzione sulla qualità elencati al punto 1.1 della presente Convenzione sono disciplinati come segue:

- a. le misurazioni della qualità ai sensi dell'art. 58a cpv. 2 lett. a LAMal nell'allegato 2;
- b. le misure di miglioramento della qualità ai sensi dell'art. 58a cpv. 2 lett. b LAMal nell'allegato 2;
- c. la collaborazione fra le parti contraenti per la definizione di misure di miglioramento ai sensi dell'art. 58a cpv. 2 lett. c LAMal nell'allegato 3;
- d. la verifica del rispetto delle misure di miglioramento negli allegati 1 e 3;
- e. la pubblicazione delle misurazioni della qualità e delle misure di miglioramento ai sensi dell'art. 58a cpv. 2 lett. e LAMal negli allegati 1 e 3;
- f. sanzioni in caso di violazioni della convenzione ai sensi dell'art. 58a cpv. 2 lett. f LAMal al punto 7 della presente convenzione;
- g. la presentazione (rapporto annuo sullo stato di sviluppo della qualità all'attenzione della Commissione federale per la qualità e del Consiglio federale) ai sensi dell'art. 58a cpv. 2 lett. g LAMal nell'allegato 3.

### **4 Attuazione**

L'attuazione di determinate mansioni derivanti dalla presente convenzione può essere delegata a terzi.

### **5 Gestione dei dati**

5.1 Tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'attuazione della presente Convenzione sulla qualità sono tenute, nel proprio settore di attività, all'osservanza delle disposizioni federali e cantonali applicabili in materia di protezione dei dati.

5.2 Tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte nel rilevamento, nel consolidamento, nell'analisi, nella pubblicazione e nella conservazione di dati nell'ambito dell'attuazione della presente convenzione sulla qualità, sono responsabili dell'adozione di provvedimenti organizzativi e tecnici adeguati per evitare che persone non autorizzate possano accedere ai dati.

5.3 Le parti contraenti ottengono i risultati delle misurazioni dall'associazione ANQ, dalle autocertificazioni degli ospedali e delle cliniche, dagli estratti dei rapporti di audit e da dati pubblicamente accessibili (in particolare UST, UFSP).

5.4 Le parti contraenti pubblicano congiuntamente i dati rilevati ai sensi degli allegati 1 e 3 alla Convenzione sulla qualità, ai fini della conformità con l'art. 58a cpv. 2 lett. e LAMal, al livello del fornitore di prestazioni e con l'indicazione del suo nome (trasparente).

### **6 Costi e finanziamento**

6.1 L'attuazione della convenzione sulla qualità genera i seguenti costi alle parti contraenti:

- a. i costi per l'elaborazione e l'adeguamento continuo della Convenzione sulla qualità sono a carico di ogni parte contraente stessa.
- b. i costi per l'attuazione della Convenzione sulla qualità sono disciplinati nell'ambito dell'associazione ANQ.
- c. i costi per le mansioni delegate a terzi (in particolare la coordinazione degli audit, l'analisi e la rielaborazione dei risultati delle autocertificazioni e degli audit e della rendicontazione ai sensi dell'art. 58a cpv. 2 lett. g LAMal): le parti contraenti disciplinano il finanziamento di tali costi nel quadro dell'associazione ANQ.

- d. sulla base dell'art. 58c cpv. 1 lett. b, e, g LAMal, nonché dell'art. 58d e dell'art. 58e LAMal, le parti contraenti si adoperano per ottenere il finanziamento dei costi di investimento e sviluppo una tantum con i mezzi finanziari della Commissione federale per la qualità.
  - e. i costi per l'analisi e la presentazione in corso dei risultati delle misurazioni ANQ saranno come finora disciplinati nell'ambito dell'associazione ANQ (forfait di dimissioni ANQ).
- 6.2 Costi che risultano per ospedali e cliniche:
- a. i costi per le misurazioni della qualità in corso dopo due anni di finanziamento iniziale vengono rimunerati su base tariffaria quale parte della prestazione, sulla base della Convenzione sulla qualità nazionale ANQ.
  - b. i costi per l'attuazione dello sviluppo della qualità in ospedali e cliniche (allegato 1) vengono rimunerati su base tariffaria quale parte della prestazione.
  - c. i costi per gli audit allo scopo di verificare il rispetto delle misure di miglioramento secondo l'allegato 1 (art 58a cpv. 2 lett. d LAMal) gravanti sul fornitore di prestazioni vengono rimunerati su base tariffaria. Le parti contraenti disciplinano il rimborso dei forfait per gli audit agli ospedali nell'ambito dell'associazione ANQ.
  - e. i costi correlati a eventuali procedimenti sanzionatori di fornitori di prestazioni in caso di violazione della convenzione (art. 58a cpv. 2 lett. f LAMal): questi costi vengono liquidati secondo le regole di attribuzione dei costi del tribunale arbitrale o dell'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni.
- 6.3 Le spese processuali, gravanti sugli assicuratori in caso di sanzioni (ai sensi del punto 6.2 lettera d qui sopra), vengono suddivise dalla CTM tra gli assicuratori contro gli infortuni a essa associati, l'assicurazione militare e l'assicurazione invalidità.
- 6.4 Le spese processuali eventualmente a carico degli ospedali, in caso di procedimenti sanzionatori, non vengono sostenute da H+, non possono essere trasferite ai membri attivi di H+ e devono essere sostenute dal rispettivo fornitore di prestazioni.
- 7 Sanzioni in caso di violazioni della convenzione**
- 7.1 Le parti contraenti assicurano l'ottenimento dei risultati definiti derivanti dalla verifica dell'osservanza delle regole concernenti lo sviluppo della qualità (autocertificazioni ed estratti dai rapporti di audit) (punto 5.3 allegato 3). Per l'avvio delle procedure stabilite al punto 7.1 ss., nonché per la verifica dei casi sospetti, le parti contraenti possono richiedere ai fornitori di prestazioni i rilevamenti sui quali sono basati i risultati.
- 7.2 Le parti contraenti convengono che, su richiesta degli assicuratori LAINF/LAM/LAI nei confronti dei fornitori di prestazioni che dovessero violare la convenzione ai sensi dell'art. 59 cpv. 1 e 3 LAMal, si potranno applicare sanzioni ai sensi dell'art. 58a cpv. 2 lett. f e dell'art. 59 cpv. 1 LAMal.
- 7.3 Per le controversie derivanti dall'applicazione della convenzione sulla qualità e dei suoi allegati, tra un fornitore di prestazioni legato alla convenzione e un assicuratore AINF/AI/AM, le parti designano un'autorità sanzionante. La collaborazione tra le parti contraenti e il regolamento dell'autorità sanzionante sono disciplinati dal cap. 7.1 della presente convenzione nell'ambito dell'associazione ANQ.
- 7.4 Le sanzioni imposte dall'autorità sanzionante possono essere contestate dinanzi ai tribunali arbitrali cantonali per le controversie in tema di assicurazioni sociali ai sensi dell'art. 57 cpv. 1 della LAINF, dell'art. 27 della LAM e dell'art. 27bis della LAI.
- 7.5 Al fine di garantire l'osservanza delle regole stabilite nella presente convenzione sulla qualità e nel suo allegato ai sensi dell'art. 58° cpv. 6 e 7 LAMal, dell'art. 54 della LAINF, dell'art. 67 cpv. 1 e dell'art. 70c cpv. 1 OAINF, dell'art. 22 cpv. 2 e dell'art. 25 LAM e dell'art. 13C cpv. 1 OAM, nonché dell'art. 26bis LAI, gli assicuratori e le parti contraenti, sulla base dei risultati comunicati secondo il punto 7.1, possono intraprendere le azioni sanzionatorie previste dalla convenzione come specificato al punto 7.2.
- 7.6 Le parti contraenti possono concordare ulteriori provvedimenti sanzionatori

## **8 Entrata in vigore e durata**

- 8.1 La Convenzione sulla qualità entra in vigore al momento dell'approvazione, da parte del Consiglio federale, della Convenzione sulla qualità tra H+, curafutura e santésuisse ai sensi dell'art. 58a LAMal del 20.12.2023 ed è valida per la durata di tre anni.
- 8.2 L'attuazione della Convenzione sulla qualità e dei relativi allegati presso i fornitori di prestazioni inizia con l'entrata in vigore della Convenzione.
- 8.3 La presente Convenzione sulla qualità tra H+ e la CTM decade automaticamente al momento in cui la Convenzione sulla qualità stipulata tra H+, curafutura e santésuisse decade ai sensi del punto 1.3 della presente convenzione.
- 8.4 La convenzione sulla qualità è redatta in due copie. Ciascuna parte contraente riceve un esemplare originale firmato della convenzione.
- 8.5 Entro 10 giorni lavorativi dall'entrata in vigore della Convenzione sulla qualità ai sensi dell'art. 58a LAMal le parti contraenti pubblicano la Convenzione sulla qualità compresi i relativi allegati sui propri siti internet, conformemente al punto 1.3 di cui sopra.

## **9 Disposizioni per l'introduzione**

- 9.1 Ai fornitori di prestazioni è concessa una fase introduttiva di due anni dopo l'entrata in vigore. Durante la fase introduttiva non vengono avviate sanzioni ai sensi del punto 7.
- 9.2 Nel corso della fase introduttiva le parti contraenti collaudano le procedure relative agli audit esterni. Nei primi due anni non viene raggiunto il numero intero di audit. Tali audit pilota vengono effettuati preferibilmente con ospedali e cliniche volontari.

## **10 Adeguamenti delle convenzioni**

- 10.1 La presente convenzione, così come i relativi allegati, vengono sottoposti a verifiche continue e, all'occorrenza, adeguati.
- 10.2 Eventuali modifiche alla convenzione, comprese le modifiche ai singoli allegati richiedono la forma scritta e la firma di tutte le parti contraenti.
- 10.3 Le parti contraenti sono autorizzate a modificare, di comune accordo e in forma scritta, le appendici integrative secondo il punto 3.1.
- 10.4 È responsabilità delle parti contraenti informare i loro membri. Le parti contraenti informano congiuntamente i non membri.

## **11 Clausola di salvaguardia**

Qualora una disposizione della presente convenzione dovesse essere o diventare nulla, ciò non comprometterà l'efficacia degli altri accordi e delle altre dichiarazioni. Le parti contraenti sostituiranno la disposizione inefficace con una disposizione efficace che si avvicini il più possibile alla finalità prevista (in considerazione delle condizioni quadro economiche e tecniche) della disposizione nulla e all'equilibrio contrattuale originariamente concordato. Lo stesso vale per eventuali lacune nella convenzione non volute dalle parti contraenti.

## **12 Disdetta**

- 12.1 La Convenzione sulla qualità può essere disdetta da ogni parte contraente con un preavviso di 6 mesi per la fine dell'anno, per la prima volta per il 31 dicembre 2025. La disdetta deve essere presentata per iscritto alle altre parti contraenti. Vale il principio della ricezione.
- 12.2 Al momento della dissoluzione della presente convenzione ai sensi del punto 8.3 e del punto 12.1, tutte le parti contraenti sono tenute ad avviare immediatamente nuove trattative. Se entro il termine di disdetta non si raggiunge un accordo, la presente convenzione rimane in vigore fino a che non sia disponibile una nuova convenzione, al massimo tuttavia per la durata di un ulteriore anno.

12.3 Gli allegati e le appendici sono parti integranti della convenzione e non possono essere disdetti individualmente.

**13 Foro competente**

Per controversie tra le parti contraenti il foro competente è Berna.

Berna, 26 marzo 2024

**H+ Gli Ospedali Svizzeri**

Dr. Regine Sauter  
Presidente

**H+ Gli Ospedali Svizzeri**

Anne-Geneviève Bütikofer  
Direttrice

Lucerna, 26 marzo 2024

**Commissione delle tariffe mediche LAInf**

Daniel Roscher  
Presidente

**Ufficio federale delle assicurazioni sociali**  
Ambito assicurazione invalidità

**Suva**  
Divisione assicurazione militare

Florian Steinbacher  
Vice-direttore

Martin Rüfenacht  
Direttore